



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 1758

del 16/06/09 pag. 1/29



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

**Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013
Obiettivo Competitività regionale e occupazione**

Direzione Regionale Lavoro

**Asse IV – CAPITALE UMANO
Categoria di intervento 72**

**AZIONI DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO
DEI PROCESSI DI RICONOSCIMENTO, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE**

Direttiva di presentazione dei progetti

Indice**Introduzione**

- 1 Riferimenti legislativi e normativi
- 2 Il quadro di riferimento europeo
- 3 Il quadro di riferimento nazionale
- 4 Il quadro di riferimento regionale: obiettivi
- 5 Risorse

Capitolo 1 - Tipologie progettuali

- 1.1 L'oggetto della sperimentazione e gli elementi distintivi
- 1.2 Destinatari
- 1.3 Beneficiari
- 1.4 Tipologia progettuale A: Descrizione dei risultati di apprendimento in ambiti formali di apprendimento
- 1.5 Tipologia progettuale B: Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento
- 1.6 Partenariato
- 1.7 Durata dei progetti
- 1.8 Condizioni di gestione dei progetti e strumenti
- 1.9 Indicatori di risultato e premialità

Capitolo 2 - Parametri economici e disposizioni attuative

- 2.1 Disposizioni generali e specifiche
- 2.2 Variazioni progettuali
- 2.3 Massimali di costo

Capitolo 3 - Modalità dell'istruttoria di approvazione dei progetti e avvio attività

- 3.1 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
- 3.2 Procedure e criteri di valutazione
- 3.3 Tempi, esiti e comunicazione delle istruttorie
- 3.4 Termini per l'avvio delle operazioni
- 3.5 Indicazione del foro competente
- 3.6 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni
- 3.7 Tutela della privacy

INTRODUZIONE

1 Riferimenti legislativi e normativi

La presente Direttiva è emanata nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella Regione del Veneto C (2007) 5633 del 16/11/2007;
- L. R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- L. R. n. 31 del 16 dicembre 1998, "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469";
- L. R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 17 marzo 2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005, L.R. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accREDITAMENTO e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 "Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013;
- Legge 28 marzo 2003 n.53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" pubblicata sulla G.U. n.77 del 2 Aprile 2003;
- Decreto ministeriale del 26 ottobre 2005 (*diploma supplement*);
- Decreto ministeriale del 31 maggio 2001, n.174, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2001, Certificazione nel sistema della formazione professionale;
- Decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 relativo all'Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;
- Decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n.139, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 31 agosto 2007. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296;

- Deliberazioni della Giunta Regionale n.1806 del 1 luglio 2008, Piano annuale degli interventi formativi 2008/2009;
- Regione del Veneto, Procedure per l'attuazione dei passaggi verso la formazione professionale ex art. 6 DPR 12.7.2000 n. 257;
- Accordo siglato in conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale;
- Accordo siglato in conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi nazionali delle competenze di base;
- Accordo siglato in conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- Accordo siglato in conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali relative a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;
- Accordo siglato in conferenza Stato Regioni il 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale.

2. Il quadro di riferimento europeo

Il Vertice di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo strategico di *far divenire l'Europa nel 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale* e individua nell'apprendimento permanente un elemento centrale di tale strategia ai fini della competitività, dell'occupabilità, dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo personale.

L'apprendimento permanente acquisito in ambienti **formali, non formali** e **informali**¹ include ogni forma di apprendimento svolto nel corso della vita.

I diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale mirano alla valorizzazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Essi devono rispondere almeno a tre esigenze: riconoscimento, correttezza, trasparenza.

Riconoscimento: si concretizza in un dispositivo le cui caratteristiche metodologiche consentano in modo certo di identificare ed attestare lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, in modo che esse possano essere messe in relazione con i titoli e le qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale.

Correttezza: si concretizza nella verifica del possesso di competenze mediante procedure definite coerentemente e codificate.

Trasparenza: si concretizza nel fatto che i 'prodotti' dei processi di attestazione delle competenze siano predisposti in un'ottica di leggibilità dei contenuti in essi indicati, utilizzando riferimenti e linguaggi condivisi.

Attualmente sussistono ancora significative differenze tra sistemi di istruzione e formazione di livello nazionale e regionale. Quella europea, dal punto di vista delle opportunità d'istruzione, formazione e lavoro, è ancora una realtà per molti aspetti solo virtualmente fruibile in senso globale, a causa della mancanza di trasparenza delle qualifiche e della carenza di utilizzo di dispositivi che permettano ai cittadini di trasferire le proprie competenze da un sistema all'altro.

Con la dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002, i Ministri dell'Istruzione di 31 Paesi europei hanno stabilito delle priorità concrete all'interno della proposta di un Quadro Unico europeo (European Common Framework), funzionale al conseguimento di diversi obiettivi.

Un primo obiettivo riguarda l'attivazione di strumenti volti a facilitare la mobilità e l'apprendimento permanente attraverso la **messa in trasparenza delle qualifiche e delle competenze**. In funzione di tale obiettivo la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo ha istituito il Quadro unico europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta di documenti denominata **Europass**².

Un secondo obiettivo riguarda il miglioramento della **qualità** dei sistemi d'istruzione e formazione professionale. In funzione di questo obiettivo gli Stati membri e la Commissione³ vengono invitati a promuovere un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione, a coordinare le

¹ L'apprendimento formale ha luogo in ambiti d'istruzione e formazione e normalmente sfocia in un titolo e/o in una qualifica; l'apprendimento non formale, strutturato e organizzato, è intenzionale per il discente e normalmente non sfocia in una qualifica (ad es. luoghi di lavoro); l'apprendimento informale avviene nell'ambito della vita familiare, sociale e civica e non è necessariamente intenzionale.

² Si tratta di 5 documenti, ovvero: CV Europass, *Europass-Mobility*, *Diploma supplement Europass*, Portfolio Europass delle lingue e del Supplemento al certificato Europass.

³ Documento del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale.

attività a livello nazionale e regionale tra i principali attori responsabili dell'istruzione e della formazione professionale, a incentivare la creazione di reti cooperative per consentire gli scambi transnazionali delle migliori pratiche messe in campo nei diversi Paesi.

Terzo obiettivo è il “**riconoscimento e validazione dell'apprendimento non formale e informale**” in modo da favorire l'accesso di tutti i cittadini a percorsi di formazione e istruzione superiori. È ancora il Consiglio dell'Unione europea, nel maggio 2004, la sede in cui sono definiti i Principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

Per la **definizione di un approccio comune per il trasferimento dei risultati dell'apprendimento**, quarto obiettivo, si comincia a lavorare dal 2002. È del 9 aprile 2008 la Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). Si tratta di un dispositivo per facilitare il trasferimento e la capitalizzazione dei **risultati dell'apprendimento** (conoscenze, abilità e competenze) di una persona che passa da un contesto di apprendimento ad un altro e/o da un sistema di qualifica ad un altro. L'ECVET⁴ è stato progettato per l'intero sistema di istruzione e formazione professionale e consente di conferire crediti in relazione a percorsi di apprendimento, indipendentemente dal fatto che provengano da situazioni formali o non-formali.

Infine, un quinto obiettivo ovvero la necessità di creare un “**codice di riferimento comune per il sistema di istruzione e formazione**”. Il 23 aprile 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la raccomandazione⁵ sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche⁶ per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework – EQF).

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è un riferimento semplice e oggettivo, fondato sui risultati dell'apprendimento, organizzato su otto livelli declinati orizzontalmente in un insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze⁷ (Knowledge, Skills, Competence).

Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è fondato anche sulla convinzione che l'unico modo per consentire ai sistemi d'istruzione - formazione - lavoro di dialogare tra loro sia quello di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento in uscita da un percorso (*learning outcomes*) e sulla dimensione dell'apprendimento permanente.

⁴ L'analogia del sistema ECVET con il sistema ECTS, in uso in ambito accademico, è evidente. Tuttavia, mentre l'ECTS si basa sulla capitalizzazione quantitativa di piccole parti di percorsi formativi, il sistema ECVET è centrato sugli output dell'apprendimento piuttosto che sul carico di lavoro individuale.

⁵ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/05/2008.

⁶ Il termine inglese Qualifications e francese Certifications è stato in molti documenti ufficiali tradotto in italiano con Qualifiche, anche se questa parola ha fino ad ora avuto nel nostro Paese altri significati correlati unicamente all'istruzione e alla formazione professionale di livello secondario. Sarebbe quindi meno fuorviante tradurre Qualifications con “**Qualificazioni**” dato che il Quadro Europeo comprende gli esiti di apprendimento acquisiti non solo in ambienti formali ma anche non formali e informali. Con il termine Qualifications si fa quindi riferimento all'insieme dei titoli, delle qualifiche, delle certificazioni ed esperienze professionali riconosciuti e validati dalle diverse istituzioni o enti competenti dell'Unione europea.

⁷ Si riportano le definizioni adottate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

“Competenze”: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

“Conoscenze”: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

In contrapposizione al “tradizionale” atteggiamento basato sui contenuti, sul programma, sulla tipologia, sulla durata e sui luoghi di apprendimento, ciò che conta è quello che una persona dimostra di saper agire grazie alle competenze “*comunque acquisite*” in esito ai processi di apprendimento di cui è stata protagonista.

Tale approccio è funzionale a descrivere i livelli dei titoli e delle qualifiche e contestualmente a rendere visibili i risultati dell’apprendimento acquisiti in situazioni di quotidianità e al di fuori dell’istruzione e formazione formale, facilitandone la convalida (ambiti di apprendimento non formali e informali).

In particolare il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) si propone di operare secondo tre direttrici:

1. promuovere una migliore corrispondenza tra le esigenze del mercato del lavoro e l’offerta di istruzione e formazione;
2. facilitare la convalida delle competenze acquisite in ambienti di apprendimento non formali e informali;
3. fornire uno strumento di traduzione per la comparazione delle qualifiche e dei titoli acquisiti nei vari sistemi di istruzione e formazione e nei sistemi settoriali e uno strumento di riferimento per i passaggi da un sistema all’altro, rafforzando la fiducia reciproca tra le parti interessate.

In sintesi, la maggiore leggibilità dei titoli, delle qualifiche e delle competenze *comunque acquisite* contribuisce a favorire l’accesso a percorsi di apprendimento e permette di evitare inutili ripetizioni di percorsi già realizzati.

La Raccomandazione del 23 aprile 2008 invita espressamente gli Stati membri ad adottare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel descrivere i titoli e le qualifiche e a promuovere la validazione dell’apprendimento non formale e informale⁸ con particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie.

La Raccomandazione pone il 2010 come data ultima per raggiungere l’obiettivo di reciproca lettura dei sistemi di qualifiche dei vari paesi attraverso il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Dal 2012, infatti, tutte le nuove qualifiche nonché tutti i titoli di studio dovranno recare un riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per essere riconoscibili e comparabili.

3. Il quadro di riferimento nazionale

Numerosi paesi, Italia compresa, sono già impegnati nella definizione di un Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ). Si tratta della declinazione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) nei rispettivi contesti nazionali, in modo da rendere più riconoscibile il percorso formativo e professionale dei singoli cittadini. Questi sistemi, europeo e nazionale, riconoscono quindi la nuova realtà dei percorsi di apprendimento dei cittadini europei, caratterizzata sempre più dalla varietà e dall’informalità, in una prospettiva di continuum formativo.

In Italia, con il Decreto Ministeriale n. 174 del 2001 sulla “Certificazione nel sistema della formazione professionale” sono considerate “competenze certificabili” quelle acquisite attraverso percorsi di formazione professionale, esperienze lavorative e/o in autoformazione.

A partire dalla Legge delega n. 30 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro sempre più si afferma che il sistema nazionale degli standard di competenze e certificazione delle professionalità deve garantire il riconoscimento delle competenze acquisite secondo diverse modalità e in diversi contesti, valorizzare il sistema integrato di acquisizione di competenze e professionalità - scuola/formazione/lavoro - e affermare il principio di capitalizzazione dell’esperienza e delle competenze *comunque acquisite*.

Sul versante Istruzione⁹, come già avvenuto in altri Stati Membri, facendo seguito alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave del 18.12.2006, il Ministero della Pubblica Istruzione ha varato il Decreto legislativo sull’adempimento dell’obbligo d’istruzione¹⁰.

⁸ In linea con le Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 maggio 2004.

⁹ Si fa riferimento al sistema dei licei e sistema istruzione e formazione professionale.

Il documento tecnico allegato al citato decreto individua quattro assi culturali: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale evidenziando la dimensione unitaria di saperi e competenze.

La novità introdotta dal Decreto legislativo è di forte impatto perché, in linea con le Direttive europee, dichiara in modo esplicito che, **il sistema scolastico deve prendere a riferimento i risultati dell'apprendimento** articolati in **conoscenze, abilità e competenze**. In tal senso, il decreto fornisce un quadro di riferimento per l'aggiornamento o adeguamento del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Sul versante della Formazione Professionale, devono essere ricordati gli accordi siglati in conferenza Stato Regioni per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi, per la definizione degli standard formativi minimi nazionali delle competenze di base e per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale ¹¹.

4. Il quadro di riferimento regionale: obiettivi

Nel Programma Operativo della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 27.2.2007 e con Decisione n. 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea, l'asse IV "Capitale Umano" prevede di favorire interventi volti all'integrazione e al miglioramento dei sistemi di Istruzione e Formazione attraverso progetti sperimentali e azioni di sistema volti a definire anche standard di riferimento per la certificazione delle competenze.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall'Asse IV Capitale Umano, categoria d'intervento 72, di riferimento per la presente Direttiva.

Asse	IV – CAPITALE UMANO
Obiettivo specifico	h) Elaborare e introdurre delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento. Costruire strumenti condivisi per il miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione, dei risultati dell'apprendimento e per la riconoscibilità delle competenze acquisite.
Obiettivo operativo	Sostenere il miglioramento dei sistemi della formazione e dell'istruzione in modo da garantire lo sviluppo delle competenze necessarie a coprire i fabbisogni più innovativi del mercato del lavoro e atte a contribuire alla realizzazione dell'economia basata sulla conoscenza
Categoria di spesa	72
Tipologia di azioni	Realizzazione di strumenti operativi a supporto della certificazione delle competenze acquisite e finalizzati alla definizione di standard, all'investimento in strumenti di analisi quantitativa e in misurazioni sulla qualità del sistema educativo, sul raggiungimento degli obiettivi e sugli apprendimenti

La strategia di sviluppo regionale¹² richiama la sfida di rafforzare i **legami** tra i vari elementi dei sistemi di istruzione, nonché tra apprendimento e lavoro: **legami orizzontali** nell'ambito del sistema d'istruzione, creando collegamenti tra i vari percorsi di istruzione e formazione per agevolare la mobilità individuale; **legami verticali** tra i sistemi di istruzione/formazione iniziale e continua, per garantire una transizione agevole tra i diversi momenti di acquisizione delle competenze; legami tra sistema educativo e sistema produttivo per facilitare il passaggio da un sistema all'altro.

¹⁰ Si tratta del Decreto n. 139 del 22.08.07 pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31.08.07.

¹¹ Si tratta rispettivamente degli accordi siglati in conferenza Stato Regioni il 18 febbraio 2000, il 15 gennaio 2004 e il 5 febbraio 2009. Quest'ultimo accordo definisce 19 figure a banda larga di riferimento a livello nazionale. Diventano nel complesso 19 le figure a banda larga. Vengono inoltre ridefiniti i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali previsti dall'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 ottobre 2006.

¹² Regione del Veneto, POR FSE CRO 2007-2013, p.40.

Rafforzare tali legami significa creare le condizioni per realizzare un dispositivo organico di regole, procedure, strumenti e strategie per superare le barriere che li possono ostacolare puntando al rafforzamento e all'integrazione dei sistemi istruzione, formazione e lavoro.

Il tema del miglioramento e del rafforzamento dei sistemi e delle politiche di istruzione, formazione e lavoro è materia di lavoro del Tavolo Unico, istituito nel 2006, per la costituzione di un Sistema Nazionale di Qualificazione e Certificazione promosso dal Ministero del Lavoro. In tal senso, il Programma Operativo Regionale intende sostenere modalità attuative coerenti rispetto alle linee del Tavolo Unico.

Con la presente Direttiva s'intendono promuovere **interventi sperimentali** volti a individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla costruzione di un sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze. In particolare, l'oggetto della presente Direttiva riguarda **la definizione e descrizione dei risultati di apprendimento in esito a percorsi formativi, la verifica e valutazione dell'acquisizione di competenze e il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze "comunque acquisite" dalla persona.**

Gli esiti di questa sperimentazione saranno monitorati e valutati nell'ottica di cogliere criticità e punti di forza, consentirne lo sviluppo e la migliorabilità, utilizzare le buone pratiche in modo da poter costruire un sistema che possa garantire in modo trasparente il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze e dei crediti¹³.

5. Risorse

Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente Direttiva, sono le seguenti:

Asse	Categoria	Annualità	Fonti di finanziamento		
			FSE	FDR	TOTALE
POR FSE Asse IV Capitale Umano	72	2007-2008	€ 2.035.588,57	€ 2.144.411,43	€ 4.180.000

Nel presente Avviso sono previste due tipologie progettuali:

- A) Descrizione dei risultati di apprendimento in ambiti formali di apprendimento**
- B) Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento.**

L'ammontare complessivo delle risorse è ripartito, per le due tipologie progettuali¹⁴ previste dall'Avviso, come di seguito indicato:

Tipologia progettuale A)	€ 2.000.000,00	Fino ad esaurimento delle risorse
Tipologia progettuale B)	€ 2.180.000,00	Fino ad esaurimento delle risorse

Eventuali economie di spesa realizzate per il finanziamento dei progetti ammissibili a valere sulla tipologia progettuale A) potranno essere utilizzate per il finanziamento dei progetti ammissibili a valere sulla tipologia progettuale B) - e viceversa - con successivo atto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro.

¹³ Le qualifiche per le professioni regolamentate non rientrano nel campo del POR FSE CRO 2007-2013. Per queste il solo strumento di riferimento è la di 2005/36/CE.

¹⁴ Per la descrizione delle due tipologie progettuali si veda il successivo capitolo 1.

CAPITOLO 1

1.1 L'oggetto della sperimentazione e gli elementi distintivi

Con la presente Direttiva s'intende sostenere l'integrazione tra sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso interventi sperimentali volti a individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla costruzione di un sistema regionale di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.

Sono previste due tipologie progettuali:

- A) **Descrizione dei risultati di apprendimento in ambiti formali di apprendimento**
- B) **Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento**

Le proposte progettuali dovranno caratterizzarsi per quattro elementi distintivi.

1. Il primo elemento distintivo riguarda il **recepimento delle indicazioni europee** in tema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze. In particolar modo dovranno essere presi a riferimento i seguenti documenti:
 - Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;
 - Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche (Europass), pubblicata nella g.u.u.e. L. 390 del 31 dicembre 2004;
 - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
 - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 aprile 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
 - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente.
2. Un secondo elemento, rispetto al quale dovranno caratterizzarsi gli interventi, riguarda la **relazionalità** tra sistemi e quindi la capacità di ciascuna proposta progettuale di configurare rapporti verticali tra sistemi diversi (istruzione-formazione-lavoro) e orizzontali all'interno di un medesimo sistema.
3. Il terzo elemento distintivo consiste in un approccio di **capitalizzazione** e quindi d'identificazione, valutazione e selezione di buone pratiche emerse in ambito nazionale ed europeo. In particolare, andranno valorizzati e presi a riferimento i risultati emersi da precedenti esperienze realizzate in ambito regionale¹⁵.

¹⁵ Per quanto correlato all'oggetto della presente Direttiva, s'intende fare riferimento, ad esempio, alla sperimentazione avvenuta nell'ambito del FSE misura C1, all'iniziativa comunitaria Equal e all'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto e realizzata da Veneto Lavoro del Borsino delle Professioni (<http://borsino.borsalavoroveneto.it>).

4. Tutte le proposte progettuali dovranno prevedere **attività di accompagnamento e supporto agli operatori** anche con strumenti tecnologici. Sono prevedibili le seguenti tipologie di accompagnamento e supporto agli operatori:

- Seminari informativi
- *Workshop e focus group*
- *Fad* e piattaforme di collaborazione *on-line*

Tali attività non si qualificano come formative in senso tradizionale¹⁶. Ciascun intervento dovrà essere dettagliatamente descritto nel formulario compilando una o più schede “*interventi di sistema*”.

1.2 Destinatari

Sia per la tipologia progettuale A che per la tipologia progettuale B, i **destinatari diretti** degli interventi sono operatori dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. La ricaduta degli interventi per questi soggetti deve essere immediata e diretta.

Vanno invece qualificati come **destinatari finali** i soggetti che hanno bisogno di acquisire e/o perfezionare competenze riconosciute, validate e certificate. Tali soggetti dovranno essere coinvolti nella sperimentazione.

Per la tipologia progettuale A) i destinatari finali sono studenti, allievi e in generale partecipanti a percorsi formativi svolti in ambienti formali di apprendimento - istituzioni scolastiche e formative -.

Per la tipologia progettuale B) i destinatari finali sono persone in età adulta occupate, inoccupate e disoccupate¹⁷ che intendano ottenere una convalida/certificazione delle competenze acquisite in ambienti non formali e informali di apprendimento.

1.3 Beneficiari

I progetti possono essere presentati e attuati dagli organismi di seguito indicati:

- Organismi iscritti nell'elenco di cui alla L. R. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, per gli ambiti (almeno uno) dell'Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento.
- Organismi non iscritti al predetto elenco purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento (almeno uno) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che – secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 – la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

In sede di valutazione del progetto, saranno tenuti presenti sia l'esperienza già maturata da parte del proponente nella gestione di azioni di sistema a livello regionale, nazionale o comunitario sia la rappresentatività del proponente nell'ambito del sistema di appartenenza.

Ciascun beneficiario, in qualità di proponente, potrà presentare un solo progetto per tipologia. Un soggetto proponente potrà quindi presentare al massimo due progetti.

¹⁶ Nel formulario non dovrà quindi essere compilata alcuna scheda “interventi formativi”.

¹⁷ Per la descrizione delle categorie di destinatari finali della tipologia progettuale B, si veda il paragrafo 1.5.

Un soggetto che risulti proponente di un progetto potrà in ogni caso far parte del partenariato di altri progetti anche della medesima tipologia. In tal caso, si chiede di evidenziare nella scheda partner la motivazione di tale partecipazione e di segnalare il titolo del progetto in cui riveste il ruolo di proponente. È possibile assumere il ruolo di partner operativo al massimo in tre progetti della medesima tipologia.

1.4 Tipologia progettuale A: Descrizione dei risultati di apprendimento in ambiti formali di apprendimento

La tipologia progettuale A, prevede due fasi:

FASE 1- definizione e descrizione dei risultati di apprendimento (competenze/conoscenze/abilità) in esito a percorsi formativi¹⁸;

FASE 2 - progettazione e sperimentazione di strumenti operativi di verifica e valutazione per competenze nell'ambito di percorsi formativi.

Gli ambiti formali di apprendimento che possono essere presi a riferimento per questa tipologia progettuale sono tre:

- 1) obbligo d'istruzione e obbligo formativo (diritto dovere all'istruzione e alla formazione limitatamente al secondo ciclo);
- 2) formazione superiore, formazione continua e permanente;
- 3) istruzione superiore universitaria.

La proposta progettuale dovrà far riferimento a uno solo dei tre ambiti.

Le proposte progettuali che si riferiscono all'ambito formale di apprendimento della formazione superiore, formazione continua e permanente devono obbligatoriamente attivare sia la fase 1 che la fase 2.

Le proposte progettuali che si riferiscono agli altri due ambiti di apprendimento devono attivare la fase 1 e possono non attivare la fase 2.

Non possono essere presentate proposte progettuali che attivino in modo esclusivo la fase 2.

Si precisa che il proponente deve essere un soggetto erogatore dell'istruzione/formazione dell'ambito prescelto tra i tre evidenziati.

FASE 1. Definizione e descrizione dei risultati di apprendimento (competenze/conoscenze/abilità) in esito a percorsi formativi.

La descrizione dei risultati di apprendimento cui è finalizzato un percorso-intervento di istruzione e/o formazione, va perseguita allo scopo di:

- facilitare e consentire i passaggi da un sistema all'altro e all'interno di sistemi;
- consentire una lettura univoca e comparabile dei risultati di apprendimento tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro nonché all'interno di ciascun sistema;
- facilitare il soggetto nell'utilizzo dello strumento mobilità, in base al titolo di studio o alla qualifica eventualmente acquisita.

La fase 1 prevede la realizzazione delle seguenti attività:

¹⁸ Con tale dizione s'intendono percorsi di ogni tipo nell'ambito del lifelong learning. Si precisa però che l'ambito di applicazione cui il presente avviso si riferisce è successivo al primo ciclo d'istruzione fino ai master di primo e secondo livello.

- definizione del processo che s'intende attivare per il confronto all'interno del partenariato;
- ricerca e analisi comparativa di buone pratiche già realizzate a livello europeo, nazionale, regionale;
- definizione delle modalità con cui la sperimentazione intende valorizzarle;
- identificazione dei criteri da adottare per la definizione dei risultati di apprendimento;
- condivisione all'interno del partenariato dei prodotti realizzati;
- validazione dei prodotti realizzati da parte del comitato tecnico scientifico di progetto¹⁹.

In esito alla fase 1 sono attesi i seguenti **prodotti**:

- linee guida, validate dal comitato tecnico scientifico di progetto, per la definizione degli standard di progettazione dei risultati di apprendimento in esito a un percorso di istruzione e/o formazione;
- report, validato dal comitato tecnico scientifico, che raccolga l'insieme di percorsi d'istruzione e/o formazione declinati in risultati di apprendimento;
- strumenti di diffusione per la valorizzazione dei risultati in esito alla sperimentazione.

Inoltre, per l'istruzione superiore universitaria è richiesto un quarto prodotto, ovvero:

- lo strumento supplemento al diploma²⁰ revisionato e adeguato sulla base della sperimentazione effettuata.

Analogamente, per gli altri sistemi è richiesto un quarto prodotto, ovvero:

- lo strumento supplemento al certificato²¹ per chi - Licei, istruzione e formazione professionale - rilascia un titolo o una qualifica; in tutti gli altri casi lo strumento libretto formativo del cittadino compilati e/o revisionati e adeguati in base agli esiti acquisiti dalla fase 1.

Nel formulario per la presentazione dei progetti, dovranno essere prodotte più schede "*interventi di sistema*" per definire e descrivere le attività, i prodotti che saranno realizzati, il numero dei destinatari diretti coinvolti nella sperimentazione distinguendoli per tipologia (ad esempio: progettisti, coordinatori della didattica, direttori del corso di laurea, docenti) nonché le modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati.

In base all'ambito di apprendimento di riferimento della proposta progettuale, la fase 1 presenta delle specificità. Per tale ragione, di seguito, per ciascun ambito sono descritte tali specificità.

1) Ambito di apprendimento: diritto dovere all'istruzione e alla formazione (limitatamente al secondo ciclo)

Alla luce della legislazione vigente²², per il secondo ciclo la legge prevede l'articolazione tra il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale.

Attualmente sia i licei sia gli istituti tecnici e professionali sono quinquennali con una organizzazione secondo due bienni successivi e un anno terminale. Nel corso del 2007 è stato approvato e regolamentato il cosiddetto obbligo d'istruzione fino a sedici anni e per il quale sono state indicate sia le competenze da promuovere relative ai quattro assi culturali²³, sia quelle chiave del cittadino. Le nuove indicazioni riguardanti l'obbligo d'istruzione tengono conto degli orientamenti europei in materia di sviluppo delle

¹⁹ Le funzioni e i compiti del comitato tecnico scientifico sono descritte al paragrafo 1.8.

²⁰ Per il supplemento al diploma si veda la Decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche (Europass). Si consiglia di prendere a riferimento i documenti in lingua originale.

²¹ Si veda nota precedente.

²² Attualmente è in vigore la legge 53/2003 e i relativi decreti riguardanti sia il primo sia il secondo ciclo.

Per quanto riguarda il secondo ciclo la Legge 40 del 2007 all'art.13 ha modificato il relativo decreto legislativo prevedendo il riordino dell'istruzione tecnica e professionale. Per il 2009-2010 sono stati confermati i percorsi previsti dagli attuali ordinamenti.

²³ Si fa riferimento all'asse dei linguaggi, all'asse matematico, all'asse scientifico-tecnologico e all'asse storico-sociale.

competenze chiave per l'apprendimento permanente del cittadino europeo. Queste vogliono garantire che i processi educativi nazionali consentano ad ognuno la possibilità di:

- perseguire obiettivi di vita personali, in funzione dei propri interessi personali, dalle proprie aspirazioni e dal desiderio di continuare ad imparare durante tutta la vita;
- svolgere un ruolo di cittadino attivo nella società;
- ottenere un impiego soddisfacente nel mercato del lavoro.

Molti paesi europei, tra cui in particolare la Francia e la Spagna, hanno redatto nuovi programmi di studio relativi alla scolarità obbligatoria, ispirandosi proprio alle raccomandazioni europee.

Alla luce di quanto premesso, sono operativamente prevedibili due passaggi.

- **Il primo passaggio** riguarda l'obbligo d'istruzione. A partire da quanto stabilito, in termini di competenze, dal D.M. 139 del 22 agosto 2007, si dovranno declinare, completare, articolare e condividere abilità e conoscenze come già previsto dal decreto stesso.
- **Il secondo passaggio** consiste nel definire e descrivere i risultati di apprendimento espressi in competenze/conoscenze/abilità, in prosecuzione al passaggio precedente, al termine del secondo biennio e del quinto anno per l'istruzione e al termine del terzo anno per la formazione professionale triennale²⁴.

La proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente il primo passaggio mentre il secondo non è obbligatorio.

Il secondo passaggio ha una forte valenza sperimentale, per questa ragione alla sua eventuale attivazione sarà attribuito riconoscimento in fase di valutazione della proposta progettuale.

Ciascun beneficiario e/o partner che rilasci diplomi quinquennali dovrà garantire almeno 1 percorso declinato in risultati di apprendimento; almeno 2 percorsi nel caso di organismi di formazione che rilascino qualifiche triennali.

Nella sezione del formulario *descrizione del progetto*, relativamente alla fase 1, dovrà essere specificato, se i passaggi descritti saranno attivati entrambi.

A partire dagli esiti acquisiti in termini di risultati di apprendimento descritti, dovranno essere studiati, comparati e proposti metodi e strumenti di miglioramento delle attuali modalità previste per l'effettuazione dei passaggi all'interno di ciascun sistema e tra sistemi²⁵. Nel formulario dovrà essere compilata un'apposita scheda "*interventi di sistema*" per dettagliare questa tipologia di attività-intervento.

2) Ambito di apprendimento: formazione continua e permanente e formazione superiore

Possono essere oggetto della sperimentazione sia progetti formativi presentati e approvati dalla Regione del Veneto sia progetti formativi finanziati con risorse provenienti da altri soggetti privati e pubblici e finalizzati alla crescita professionale.

La proposta progettuale dovrà prevedere almeno 15 percorsi di formazione²⁶ in fase di attivazione o che si prevede verranno attivati (ad esempio corsi a voucher). E' necessario considerare almeno tre tipologie di corsi diversi per durata, tipologia di utenza e profili di competenze.

I partner coinvolti verificheranno la coerenza dei progetti presi a riferimento con quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche relativamente all'impostazione metodologica, concettuale e lessicale.

²⁴ Qualora fosse attivato questo passaggio, nella scheda 4 del formulario nella sezione *descrizione del progetto* dovranno essere specificati i diplomi/qualifiche rispetto ai quali si definiscono i risultati di apprendimento in esito al percorso di istruzione e/o formazione.

²⁵ Si fa riferimento al sistema dei licei e al sistema di istruzione e formazione professionale.

²⁶ Il numero dei percorsi formativi si riferisce non al singolo Beneficiario e/o al singolo partner bensì al numero complessivo di percorsi formativi che il Partenariato, compreso il Beneficiario, deve prendere a riferimento nella sperimentazione.

3) Ambito di apprendimento: istruzione superiore universitaria

Possono essere oggetto della sperimentazione percorsi di laurea triennale, percorsi di laurea specialistica e magistrale e master²⁷ di primo e secondo livello.

Per i percorsi di laurea, la definizione dei risultati d'apprendimento va declinata per singolo esame fino alla copertura di un intero percorso di laurea.

La proposta progettuale dovrà prevedere la declinazione in risultati di apprendimento di almeno 10 percorsi²⁸.

FASE 2 – Progettazione e sperimentazione di strumenti operativi di verifica e valutazione per competenze nell'ambito di percorsi formativi

Obiettivo di questa fase è di costruire strumenti di verifica e valutazione per competenze che consentano di dare evidenza della *comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale*²⁹.

Una volta definito l'oggetto della certificazione - ovvero i risultati di apprendimento espressi in competenze, conoscenze e abilità - è necessario costruire gli strumenti tramite i quali:

- verificare in itinere l'effettivo apprendimento degli elementi che contribuiscono all'acquisizione di competenze (conoscenze, abilità, atteggiamenti) e il livello di padronanza di tali elementi;
- valutare l'acquisizione di competenze e il relativo livello di padronanza.

La necessità di congruenza tra la definizione dell'impianto per competenze e le modalità di verifica e valutazione di queste ultime motivano la scelta di specifiche prove per competenze costruite grazie alla individuazione di **variabili, indicatori, criteri e descrittori** volti a stabilire il livello di padronanza delle competenze.

Si ribadisce che, la fase 2 può essere attivata ma non è obbligatoria per le proposte progettuali che prendono a riferimento i seguenti ambiti di apprendimento:

- diritto dovere all'istruzione e alla formazione (limitatamente al secondo ciclo)
- istruzione superiore universitaria

L'attivazione della fase 2 è obbligatoria per le proposte progettuali che prendono a riferimento l'ambito di apprendimento formazione continua e permanente e formazione superiore.

In esito a questa fase, è prevista la realizzazione delle seguenti **attività**:

- analisi di strumenti di verifica e valutazione per competenze e adozione di buone pratiche;
- definizione delle modalità con cui la sperimentazione intende valorizzarle;
- progettazione ed elaborazione degli strumenti che s'intendono sperimentare in funzione delle competenze da verificare e valutare;
- sperimentazione degli strumenti elaborati anche in contesti di stage, tirocinio, alternanza scuola-lavoro.

In esito alla fase 2, sono attesi i seguenti **prodotti**:

- linee guida per la progettazione e la costruzione di prove atte a verificare l'acquisizione di competenze in ambiti formali di apprendimento;

²⁷ Sono ricompresi anche i master in Alto apprendistato.

²⁸ Il termine percorsi è adottato per far riferimento sia a corsi di laurea che a master.

²⁹ Si tratta della definizione di competenza utilizzata nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente.

- set di strumenti progettati e adottati per la verifica e valutazione per competenze nell'ambito di percorsi formativi oggetto della sperimentazione;
- report finale con gli esiti della sperimentazione.

I prodotti dovranno essere validati dal Comitato tecnico scientifico di progetto.

I percorsi formativi *declinati* nella fase 1 in risultati di apprendimento, espressi in competenze, conoscenze e abilità, diventano "*terreno della sperimentazione*" della fase 2. Destinatari della sperimentazione degli strumenti di verifica e valutazione per competenze sono allievi frequentanti i percorsi formativi oggetto della sperimentazione della fase 1.

Qualora in questa fase fossero previsti l'avvio di metodologie e approcci innovativi nella **didattica per competenze** e relativa sperimentazione sarà attribuito riconoscimento in fase di valutazione della proposta progettuale.

Nel formulario per la presentazione dei progetti, dovranno essere prodotte più schede "*interventi di sistema*" per definire e descrivere le attività, le metodologie e gli strumenti che saranno sperimentati, i prodotti che saranno realizzati e il numero dei destinatari finali coinvolti nella sperimentazione nonché le modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati.

1.5 Tipologia progettuale B: Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento

La tipologia progettuale B riguarda la sperimentazione di modelli di identificazione, riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze *comunque acquisite*. Si fa riferimento in particolare ad ambiti non formali e informali di apprendimento.

Nell'apprendimento non formale, come in quello formale, la trasmissione di saperi ed abilità è intenzionale, ma il processo di trasmissione dei saperi avviene all'esterno dei sistemi formalmente riconosciuti di istruzione e formazione. E' un processo intenzionale dal punto di vista del discente. L'apprendimento informale è quello risultante dai contesti della vita quotidiana dove assume maggiore rilievo l'acquisizione contestualizzata di abilità da parte del soggetto attraverso l'esperienza ed il sistema di relazioni sociali che l'individuo va strutturandosi rispetto alle finalità conoscitive perseguite. Il processo di apprendimento in questo caso non è né strutturato né organizzato e nella maggior parte dei casi non è intenzionale per il discente.

È necessario che questi tipi di apprendimento siano riconosciuti e valorizzati dalla persona che ne è portatrice.

La Commissione europea ha definito l'apprendimento permanente come "qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale"³⁰.

Negli ultimi quindici anni in Europa vi è stata una diffusione significativa di pratiche, prescrizioni legislative, principi guida nonché studi e ricerche riguardanti la "validazione degli apprendimenti acquisiti in modo non formale e informale"³¹.

L'attivazione di metodologie e meccanismi volti al riconoscimento e alla validazione di competenze comunque acquisite, favorisce, ad esempio, l'accesso personalizzato del cittadino a percorsi formativi.

E' evidente il vantaggio in termini di tempi e risorse anche sul fronte lavorativo sia per persone che entrano o rientrano nel mercato del lavoro sia per persone intenzionate a modificare il proprio percorso lavorativo.

In sintesi, il riconoscimento delle competenze comunque acquisite incide direttamente sull'occupabilità e sull'adattabilità dei lavoratori garantendo:

³⁰ Comunicazione della Commissione, Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento (COM) 2001.

³¹ Correntemente nota come "validazione degli apprendimenti esperenziali" (VAE).

- passaggi più efficaci fra sistemi formativi e lavoro;
- accesso flessibile alle opportunità di qualificazione e mantenimento dei requisiti di occupabilità;
- facilitazioni ai sistemi di offerta formativa potendo personalizzare al meglio l'intervento didattico³².

I principali destinatari finali di azioni rivolte al riconoscimento, alla validazione e certificazione di apprendimenti acquisiti in modo non formale e informale sono tre categorie di soggetti.

Si tratta di persone in età adulta³³ che intendano:

- a) Acquisire un titolo di studio o una qualifica (inoccupati e/o disoccupati e/o occupati);
- b) Entrare e/o rientrare nel mondo del lavoro (inoccupati e/o disoccupati);
- c) Ottenere una convalida/certificazione delle competenze acquisite in ambiente di lavoro (occupati).

Tali soggetti diventano quindi destinatari finali della sperimentazione.

Qualora la proposta progettuale prevedesse di coinvolgere nella sperimentazione almeno due categorie di destinatari finali tra le tre indicate, sarà attribuito riconoscimento in fase di valutazione della proposta progettuale.

I progetti dovranno prevedere la realizzazione delle seguenti **attività**:

- analisi di buone pratiche, in ambito regionale, nazionale ed europeo relative a processi, procedure e strumenti³⁴ che rendano individuabili, riconoscibili, validabili e certificabili gli apprendimenti acquisiti esternamente ai dispositivi di formazione formale;
- adozione di nuovi approcci anche mediante visite di studio e scambi extraregionali;
- progettazione del modello che si intende sperimentare e quindi definizione dei presupposti metodologici, delle finalità e del campo di applicazione, delle procedure e degli strumenti;
- identificazione del campione su cui avviare la sperimentazione;
- sperimentazione del modello e relativi strumenti.

Il modello e gli strumenti progettati dovranno, in modo particolare, caratterizzarsi per la **trasferibilità** in contesti di istruzione, formazione e lavoro.

In esito a questa tipologia progettuale sono attesi i seguenti **prodotti**:

- linee guida che evidenzino modalità applicabili per la costruzione di un sistema di identificazione, riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite in ambienti non formali e informali;
- rapporto avente ad oggetto le attività realizzate e loro monitoraggio, le criticità riscontrate e le soluzioni adottate, gli strumenti progettati e adottati in fase di sperimentazione;
- accordi e/o convenzioni e/o protocolli con soggetti del sistema istruzione - formazione - lavoro che diano evidenza sia della trasferibilità degli strumenti adottati all'interno di ciascun sistema e tra un sistema e l'altro sia degli esiti delle validazioni e certificazioni effettuate/riconosciute in fase di sperimentazione.

I prodotti andranno validati dal comitato tecnico scientifico di progetto³⁵.

³² Si fa riferimento alla progettazione didattica in funzione delle caratteristiche e dei bisogni specifici di ciascun individuo.

³³ Con la dizione "persone in età adulta" si fa riferimento a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

³⁴ A titolo d'esempio, uno strumento ancora non significativamente sperimentato è il Libretto Formativo del Cittadino, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005, Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i".

³⁵ Le funzioni e i compiti del Comitato tecnico scientifico sono descritti al paragrafo 1.8.

Nel formulario per la presentazione dei progetti, dovranno essere prodotte più schede “*interventi di sistema*” per definire e descrivere le attività, le metodologie e gli strumenti che saranno sperimentati, i prodotti che saranno realizzati, il numero dei destinatari finali coinvolti nella sperimentazione e relative categorie di appartenenza nonché le modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati.

1.6 Partenariato operativo e di rete

Il soggetto proponente deve **obbligatoriamente costituire un partenariato operativo**.

Tutti i progetti possono prevedere anche la partecipazione di partner di rete.³⁶

I partner, operativi e di rete, possono anche non essere organismi di formazione accreditati e/o non aver presentato istanza di accreditamento. Non vi sono limiti al numero di partner di rete.

Le proposte progettuali, sia della tipologia A sia della tipologia B, dovranno prevedere **almeno cinque partner** di cui **almeno due partner operativi** ovviamente oltre il soggetto proponente.

Nella costituzione del partenariato operativo si suggerisce di garantire che ciascun sistema (istruzione, formazione, lavoro) sia rappresentato coerentemente al perseguimento degli obiettivi specifici legati alla tipologia progettuale di riferimento. In fase di presentazione del progetto andranno indicati tutti i partner. La sostituzione di un partner operativo in corso d'opera è ammessa esclusivamente previa valutazione e autorizzazione da parte della Direzione Regionale Lavoro in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

Si precisa che la figura del partner è assimilabile a quella di soggetto attuatore e ne condivide, per le specifiche fasi d'intervento, responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

In tal senso, nella scheda partenariati/rete del formulario nello spazio dedicato alla *descrizione del ruolo*, devono essere descritte le tipologie di attività e di prodotti di cui il partner si fa garante e il budget previsto per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione degli interventi.

Le partnership devono essere rilevate, inoltre, anche nello specifico modulo di adesione - disponibile in allegato al formulario - che deve essere trasmesso agli uffici regionali in formato cartaceo, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si ricorda che un soggetto può assumere il ruolo di partner operativo al massimo in tre progetti della medesima tipologia³⁷.

Potranno far parte del partenariato Organismi accreditati ai sensi della L. R. 19/2002 e anche Organismi non accreditati ai sensi della L. R. 19/2002 appartenenti alle seguenti tipologie di organismi:

- Cooperative sociali, Associazioni;
- Enti bilaterali;
- Imprese profit, imprese sociali e imprese non profit, consorzi di imprese;
- Organizzazioni di rappresentanza delle imprese;
- Parti datoriali e sindacali;
- Istituti scolastici;
- Università e Centri di ricerca;
- Agenzie o servizi per il lavoro.

Tale elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo. Va tenuto in ogni caso presente che la partecipazione al partenariato va opportunamente descritta e motivata.

³⁶ Per la definizione di partenariato, operativo e di rete, si veda l'allegato C “Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività”, al punto 2 “Definizioni”.

³⁷ Si veda il paragrafo 1.3.

Nella composizione dei partenariati vi sono delle specificità sia per la tipologia progettuale A che per la tipologia progettuale B.

Per la tipologia progettuale A, fase 1, ambito di apprendimento diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, il partenariato operativo dovrà garantire la congiunta presenza di organismi afferenti al sistema dell'istruzione e formazione professionale e preferibilmente anche al sistema dei licei poiché i risultati di apprendimento *essenziali* al termine dell'obbligo di istruzione sono i medesimi.

La costruzione del partenariato dovrà rispondere ad ulteriori caratteristiche qualora si prevedesse di definire e descrivere anche i risultati di apprendimento espressi in competenze/conoscenze/abilità al termine del secondo biennio e del quinto anno per l'istruzione e al terzo anno per la formazione professionale triennale. In tal caso, il partenariato dovrà garantire per ciascun sistema³⁸ un'adeguata rappresentatività rispetto agli ambiti di competenza previsti in esito al titolo/qualifica/diploma rilasciato.

Nel partenariato è suggerita la partecipazione di soggetti appartenenti al settore lavoro e all'istruzione superiore rappresentativi dei profili in uscita oggetto della sperimentazione al fine di perseguire l'obiettivo di ottenere prodotti confrontabili tra sistemi.

Per la tipologia progettuale A, ambito di apprendimento formazione continua e permanente e formazione superiore, nel partenariato è auspicata la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati rappresentativi del mondo del lavoro e potenzialmente interessati ai profili di competenze in esito ai percorsi formativi oggetto della sperimentazione.

Nel partenariato è obbligatoria la partecipazione di:

- almeno tre organismi di formazione;
- almeno una parte sociale datoriale.

Per la tipologia progettuale A, ambito di apprendimento istruzione superiore universitaria, è auspicata la partecipazione di Istituti scolastici del secondo ciclo nel partenariato operativo.

Nel partenariato operativo è obbligatoria la presenza di:

- soggetti pubblici e/o privati rappresentativi del mondo del lavoro e almeno una parte sociale datoriale potenzialmente interessati ai profili di competenze in esito ai corsi di laurea e/o master oggetto della sperimentazione;

Qualora la proposta progettuale prevedesse nel partenariato operativo un secondo Ateneo, oltre al beneficiario, sarà attribuito riconoscimento in fase di valutazione della proposta progettuale.

Per la tipologia progettuale B, dovranno essere previsti almeno cinque soggetti partner di cui almeno due operativi. E' obbligatoria la presenza di almeno una parte sociale datoriale nel partenariato operativo o di rete.

1.7 Durata dei progetti

La durata dei progetti previsti nella presente Direttiva varia a seconda della tipologia di progetto.

<i>Tipologia progetto</i>	<i>Durata</i>
A. Progettazione per competenze in ambiti formali di apprendimento – <i>Fase 1</i>	12 mesi
A. Progettazione per competenze in ambiti formali di apprendimento – <i>Fase 1 e Fase 2</i>	15 mesi
B. Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento.	12 mesi

³⁸ Si fa riferimento al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

1.8 Condizioni di gestione dei progetti e strumenti

Per l'attuazione e la gestione degli interventi, oggetto della presente Direttiva, dovrà essere istituito un **Comitato Tecnico Scientifico** che dovrà essere composto da esperti senior del settore/materia progettuale oggetto della presente Direttiva e avrà prioritariamente funzioni d'indirizzo.

In particolare, il Comitato tecnico scientifico di progetto è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- individuare i criteri per la scelta degli esperti e di eventuali altre risorse per la realizzazione di percorsi informativi, di accompagnamento e di supporto da prevedere al fine di fornire opportune linee di indirizzo agli operatori - ad esempio, docenti, formatori, coordinatori della didattica, progettisti, orientatori - impegnati nella sperimentazione in quanto destinatari diretti;
- svolgere azioni di informazione, accompagnamento e supporto agli operatori impegnati nella sperimentazione;
- validare i prodotti intermedi e finali in esito al progetto³⁹.

Il Comitato tecnico scientifico sarà inoltre direttamente investito della messa a punto delle misure idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati e, in collaborazione con il responsabile di progetto, relazionerà trimestralmente alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto sullo stato di avanzamento delle attività progettuali.

Dal punto di vista istituzionale la Direzione Lavoro della Regione del Veneto svolgerà un'attività di monitoraggio trasversale delle iniziative approvate per verificare lo stato d'avanzamento dei progetti e per rilevare e quindi rendere disponibili al sistema, anche in corso d'opera, le buone pratiche avviate. A tal fine, sarà richiesto di inviare in itinere oltre che a conclusione dei progetti i prodotti realizzati in esito alle azioni avviate. Le modalità con cui trasmettere tali prodotti saranno comunicate prima dell'avvio dei progetti.

È inoltre prevista una congiunta azione di coordinamento trasversale delle iniziative approvate.

A tal riguardo, ogni progetto dovrà prevedere di dedicare risorse adeguate per garantire la partecipazione di risorse professionali alle attività che saranno proposte.

1.9 Indicatori di risultato e premialità

Nella presente Direttiva è adottato un sistema di premialità finalizzato a *valorizzare l'efficacia* degli interventi attuati grazie alle azioni progettuali in termini di **impatto sul sistema**⁴⁰.

La premialità è riconosciuta sotto forma di punteggio nel processo di valutazione delle iniziative progettuali a valere sul POR 2007-2013, Asse IV Capitale Umano, categoria 72, a partire dall'annualità 2010.

Del punteggio acquisito, non si terrà conto in sede di valutazione nell'ambito delle procedure di selezione per l'accreditamento degli organismi formativi.

I punti di premialità saranno assegnati a consuntivo in base ai risultati conseguiti e rilevati dalle azioni di monitoraggio condotte dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto.

A un soggetto che risultasse proponente in due progetti e/o che assumesse il ruolo di partner in più progetti sarà assegnato il punteggio medio⁴¹.

³⁹ Ad esempio, rapporti finali e linee guida.

⁴⁰ Si fa riferimento alle implicazioni, all'interessamento e al coinvolgimento degli operatori del sistema alle iniziative poste in essere e ai conseguenti interventi ed effetti migliorativi introdotti.

⁴¹ A titolo d'esempio si consideri un soggetto che assumesse il ruolo di partner in due progetti della tipologia A e in un progetto della tipologia B. Si supponga che a tale soggetto fossero riconosciuti 4 e 3 punti nei due progetti della tipologia A e 5 punti nel progetto della tipologia B. Tale soggetto acquisirebbe un punteggio medio di 4 punti. Nel caso

Il sistema di premialità per la **tipologia progettuale A, fase 1** considera il seguente *indicatore di impatto sul sistema*:

- numero di destinatari *diretti* coinvolti complessivamente nel progetto (docenti, formatori, esperti dipendenti e collaboratori, coordinatori della didattica e di progetto, progettisti, soggetti rappresentativi del sistema lavoro).

I punti di premialità sono assegnati a beneficiari e partner in base alla *percentuale di destinatari diretti che ciascuno ha coinvolto nel progetto*. Tale percentuale deve essere calcolata sul totale dei destinatari diretti coinvolti complessivamente nel progetto.

Per i progetti della tipologia A, fase 1, che prendono a riferimento come *ambienti di apprendimento il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e l'istruzione superiore*, i punti di premialità sono attribuiti come di seguito indicato.

Indicatore di impatto sul sistema	Punti di Premialità assegnati in base alla percentuale di destinatari diretti coinvolti		
	BENEFICIARIO/ PARTNER		
N° DESTINATARI DIRETTI coinvolti complessivamente , dal beneficiario e dai partner, nel progetto	10 % - 30 %	31% - 50%	> 50%
20 - 40	1	2	3
41 - 50	2	3	4
51 e oltre	4	5	6

Per i progetti della tipologia A, fase 1, che prendono a riferimento come *ambienti di apprendimento, la formazione superiore e la formazione continua e permanente* i punti di premialità sono attribuiti come di seguito indicato.

Indicatore di impatto sul sistema	Punti di Premialità assegnati in base alla percentuale di destinatari diretti coinvolti		
	BENEFICIARIO/ PARTNER		
N° DESTINATARI DIRETTI coinvolti complessivamente , dal beneficiario e dai partner, nel progetto	10 % - 30 %	31% - 50%	> 50%
10 - 15	1	2	3
16 - 30	2	3	4
31 e oltre	4	5	6

Il sistema di premialità per la **tipologia progettuale A, fase 2** considera il seguente *indicatore di impatto sul sistema*:

- numero di destinatari *finali* coinvolti nel progetto ovvero studenti, allievi e in generale partecipanti a percorsi formativi svolti in ambienti formali di apprendimento - istituzioni scolastiche e formative -.

Per i progetti della tipologia A, fase 2, che prendono a riferimento come *ambienti di apprendimento il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e l'istruzione superiore universitaria*, i punti di premialità sono attribuiti come di seguito indicato.

di numeri decimali superiori o uguali allo 0,5 si effettueranno gli arrotondamenti per eccesso, nel caso di numeri decimali inferiori allo 0,5 si effettueranno gli arrotondamenti per difetto.

Indicatore di impatto sul sistema	Punti di Premialità assegnati in base alla percentuale di destinatari finali coinvolti		
	BENEFICIARIO/ PARTNER		
N° DESTINATARI FINALI coinvolti complessivamente, dal beneficiario e dai partner, nel progetto	10 % - 30 %	31% - 50%	> 50%
50 - 70	1	2	3
71 - 90	2	3	4
91 e oltre	4	5	6

Per i progetti della tipologia A, fase 2, che prendono a riferimento come *ambienti di apprendimento, la formazione superiore e la formazione continua e permanente* i punti di premialità sono attribuiti come di seguito indicato.

Indicatore di impatto sul sistema	Punti di Premialità assegnati in base alla percentuale di destinatari finali coinvolti		
	BENEFICIARIO/ PARTNER		
N° DESTINATARI FINALI coinvolti complessivamente, dal beneficiario e dai partner, nel progetto	10 % - 30 %	31% - 50%	> 50%
35 - 45	1	2	3
46 - 65	2	3	4
66 e oltre	4	5	6

Il sistema di premialità per la **tipologia progettuale B “Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento”**, considera due indicatori di impatto sul sistema:

- numero di destinatari finali coinvolti nel progetto
- numero di categorie di destinatari finali coinvolte nel progetto.

Come anticipato nel paragrafo 1.5, sono tre le *categorie* cui rivolgere la sperimentazione ovvero persone in età adulta intenzionate a:

- a) Acquisire un titolo di studio o una qualifica (inoccupati e/o disoccupati e/o occupati);
- b) Entrare e/o rientrare nel mondo del lavoro (inoccupati e/o disoccupati);
- c) Ottenere una convalida/certificazione delle competenze acquisite in ambiente di lavoro (occupati).

Per i progetti della tipologia B, i punti di premialità sono attribuiti a beneficiario e partner in base al numero di destinatari finali che ciascuno ha coinvolto nel progetto e al numero di categorie di destinatari finali coinvolte complessivamente nel progetto, come di seguito indicato.

Indicatore di impatto sul sistema	N° CATEGORIE di destinatari finali coinvolte nel progetto		
	BENEFICIARIO/ PARTNER		
N° DESTINATARI FINALI coinvolti nel progetto da ciascun beneficiario e partner	1 categoria coinvolta nel progetto	2 categorie coinvolte nel progetto	3 categorie coinvolte nel progetto
20 - 25	1	2	3
26 - 35	2	3	4
36 - 51	3	4	5
51 e oltre	4	6	7

CAPITOLO 2

Parametri economici e disposizioni attuative

2.1 Disposizioni generali e specifiche

I progetti a valere sulla tipologia A nel caso in cui comprendano esclusivamente la fase 1, possono essere finanziati fino a un importo massimo onnicomprensivo di € 100.000,00; i progetti possono essere finanziati fino a un importo massimo onnicomprensivo di € 150000,00 nel caso in cui siano previste sia la fase 1 che la fase 2.

I progetti a valere sulla tipologia B possono essere finanziati fino a un importo massimo onnicomprensivo di € 200.000,00, nel caso in cui nella sperimentazione si faccia riferimento a una e/o due categorie di destinatari finali. I progetti a valere sulla tipologia B possono essere finanziati fino a un importo massimo onnicomprensivo di € 225.000,00, nel caso in cui nella sperimentazione siano coinvolte tutte e tre le categorie di destinatari finali.

Nella compilazione del piano finanziario dei progetti dovranno essere rispettati i seguenti vincoli, pena l'inammissibilità della proposta.

Per quanto riguarda l'articolazione dei costi diretti, riconducibili alla macrocategoria B del piano finanziario, la somma delle voci della categoria B1, costi di preparazione e B4, costi di direzione e controllo interno, non potrà superare il 25% dell'ammontare complessivo della suddetta macrocategoria. La categoria B2, costi di realizzazione, dovrà essere pari almeno al 65% della macrocategoria B costi diretti. Le attività di accompagnamento e supporto agli operatori, di cui al paragrafo 1.1, non dovranno superare il 20% dell'ammontare complessivo della categoria B2, costi di realizzazione.

Per quanto riguarda i costi indiretti, macrocategoria C, siano essi documentati o su base forfettaria, non potranno superare il 20% dei costi diretti.

In entrambe le tipologie progettuali possono essere attivate occasioni di confronto e scambio di esperienze anche con realtà extra-regionali. L'ammontare delle spese di viaggio non può superare il 4% del totale dei costi diretti macrocategoria B⁴².

2.2 Variazioni progettuali

Qualora durante lo svolgimento o prima dell'avvio del progetto approvato emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere effettuate secondo quanto previsto al punto 13 dell'allegato C "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività".

2.3 Massimali di costo

Di seguito si indicano i massimali di costo per le diverse tipologie di figure professionali necessarie per la realizzazione dei progetti relativi alla presente Direttiva.

Tali massimali devono essere rispettati nella redazione del piano finanziario del progetto.

⁴² Tali costi, qualora previsti, vanno imputati alla categoria B2-15.

Direttori di progetto

Costo massimo orario ammissibile: € 78,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Fanno parte di questa categoria:

- Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), Ricercatori senior, dirigenti di ricerca (con esperienza professionale quinquennale).
- Dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti settore senior (con esperienza professionale almeno pluriennale - superiore a cinque anni - nel profilo/categoria di riferimento).
- Professionisti, esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza professionale quinquennale - nel profilo/categoria di riferimento).

Coordinatori

Costo massimo orario ammissibile: € 62,50, per professionisti con esperienza quinquennale e € 37,50 per professionisti con esperienza triennale, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Il coordinatore del progetto dovrà essere in possesso di adeguata esperienza, almeno quinquennale, formativa, consulenziale e/o aziendale.

Orientatori

Fascia A

Costo massimo orario ammissibile: € 78,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Fanno parte di questa categoria:

- Operatori di orientamento, professionisti, esperti senior di orientamento, (con esperienza professionale quinquennale - nel profilo/categoria di riferimento).

Fascia B

Costo massimo orario ammissibile: € 52,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Fanno parte di questa categoria:

- Ricercatori universitari di primo livello; ricercatori (con esperienza triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse).
- Professionisti, esperti di settore (con esperienza triennale di docenza e/o conduzione/gestione progetti nel settore di interesse).

Tutor (dipendenti e collaboratori)

Costo massimo orario ammissibile: € 30,00, al lordo di IRPEF e al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. Fanno parte di questa categoria:

- Laureati, diplomati o esperti di settore.

Consulenza specialistica

Fascia A

Costo massimo ammissibile: € 750,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. Per le consulenze stabilite su base oraria viene presa in considerazione una quota oraria pari ad un ottavo della retribuzione giornaliera.

Fanno parte di questa categoria:

- docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
- ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;

- dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Pubblica con esperienza almeno quinquennale impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
- dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale;
- esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;
- interpreti e traduttori con esperienza professionale almeno quinquennale.

Fascia B

Costo massimo ammissibile: € 350,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. Per le consulenze stabilite su base oraria viene presa in considerazione una quota oraria pari ad un ottavo della retribuzione giornaliera.

Fanno parte di questa categoria:

- ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno triennale;
- ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;
- professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Si precisa che **le voci di costo legate alle retribuzioni del personale sia interno (dipendenti e collaboratori) sia esterno** per le attività di accompagnamento e supporto agli operatori, ricerca, progettazione di strumenti e modelli, sperimentazione e attività assimilabili **devono essere imputate alla categoria B2-11: Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)**.

CAPITOLO 3

Modalità dell'istruttoria di approvazione dei progetti ed avvio attività

3.1 Modalità e termini di presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire secondo le modalità di seguito indicate:

1. Accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it) con nome utente e password già assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
2. Per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password, trasmessa a mezzo telefax al nr. 0412795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo, contenente i seguenti dati:
 - codice fiscale dell'Organismo richiedente
 - partita IVA dell'Organismo richiedente
 - indirizzo della sede legale
 - indirizzo della sede operativa per la quale si richiede l'accesso
 - eventuale codice Ente già assegnato dal Fondo Sociale Europeo
 - nominativo del legale rappresentante
 - codice fiscale del legale rappresentante
 - riferimenti della sede operativa (n. telefono, n. telefax, indirizzo e-mail).
3. Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto.
4. Passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo; il passaggio in stato "completato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto.
5. Successiva stampa definitiva del progetto esclusivamente dall'apposita funzione disponibile dal sistema di acquisizione on-line. La stampa definitiva è disponibile solo dopo il passaggio del progetto allo stato "completato". Non è consentita la presentazione di documenti risultanti dalla stampa di altri programmi. I moduli di adesione in partenariato al progetto (con timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner) devono essere allegati allo schema di formulario.
6. Presentazione cartacea dei progetti, corredata da una domanda in bollo, di cui al successivo punto 7, tramite spedizione a mezzo raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con ricevuta che attesti la data di spedizione), all'indirizzo Giunta Regionale del Veneto, Direzione Lavoro, Via Torino 105, 30172 Venezia Mestre, **entro 35 giorni dalla pubblicazione sul BURV**, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportata la dicitura: "*Bando Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – Asse IV- Capitale Umano, categoria di intervento 72, "Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze"*". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente di e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

7. Presentazione, entro i termini previsti dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - copia delle stampe definitive dei progetti presentati prodotte secondo quanto sopra indicato;
 - documentazione originale a supporto dell'istanza (eventuale, es.: lettera d'intenti, ecc.);
 - moduli di adesione in partenariato al progetto.
8. Il progetto dovrà essere siglato su ogni pagina dal legale rappresentante del Soggetto proponente ed essere accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Per i progetti per i quali non vi sia esatta corrispondenza tra la documentazione cartacea presentata e i dati imputati nel sistema gestionale on-line, sarà considerata prevalente la versione cartacea.

La Direzione Regionale Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 2795002 – 041 2795305
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041 2795131 / 2795154

È possibile inoltre richiedere informazioni via e-mail all'indirizzo: infofse.lavoro@regione.veneto.it.

3.2 Procedure e criteri di valutazione

In coerenza con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza⁴³ e fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, tutti i progetti verranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a selezione da parte di una Commissione di Valutazione, formalmente individuata, che procederà alla valutazione comparativa delle proposte pervenute secondo criteri qualitativi.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

I requisiti di ammissibilità/inammissibilità, sono i seguenti:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
3. rispetto del numero massimo di progetti presentabili da ciascun Beneficiario e delle caratteristiche di composizione dei partenariati;
4. presenza del conto economico e rispetto dei parametri economici di cui al paragrafo 2.1 della presente Direttiva.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Griglia di valutazione dei progetti

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. E' finanziabile il progetto che raggiunge almeno 65\100 punti. La proposta progettuale sarà valutata in base agli elementi e criteri di valutazione di seguito riportati.

⁴³ Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, seduta del 22 giugno 2007, del POR FSE 2000/2006, aggiornati e specificati con seduta del 25 gennaio 2008 del POR 2007/2013.

Elementi e criteri di valutazione	Punteggio totale a disposizione	Modalità di attribuzione dei punteggi
<p>1. Soggetti attuatori <i>Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia d'intervento proposta o affine.</i> <i>Rappresentatività del partenariato rispetto al sistema istruzione - formazione – lavoro e rispetto allo specifico sistema in cui si realizza la sperimentazione.</i> <i>Rappresentatività delle parti sociali che hanno aderito all'accordo di partenariato</i> <i>Livello di partecipazione dei partner.</i></p>	10	<p>Inesistenti 0 Generici 1 - 3 Significativi 4-9 Ottimi 10</p>
<p>2. Obiettivi <i>Coerenza della proposta con il POR, l'Asse di riferimento, l'azione, gli obiettivi specifici e la direttiva.</i></p>	13	<p>Inesistente 0 Generica 1 - 6 Significativa 7 - 12 Ottima 13</p>
<p>3. Interventi <i>Descrizione delle attività - interventi, delle modalità di recepimento di buone pratiche utili al conseguimento degli obiettivi del progetto delle modalità di ricerca e sperimentazione.</i> <i>Significatività dei prodotti in esito alle azioni progettuali.</i></p>	14	<p>Inesistente 0 Generica 1-6 Significativa 7 - 13 Ottima 14</p>
<p>4. Destinatari <i>Rappresentatività dei destinatari coinvolti nella sperimentazione.</i></p>	13	<p>Inesistente 0 Poco significativa 1 - 6 Significativa 7 - 12 Ottima 13</p>
<p>5. Innovazione <i>Innovatività e trasferibilità delle metodologie sperimentate.</i></p>	10	<p>Inesistenti 0 Generiche 1-3 Significative 4 - 9 Molto significative 10</p>
<p>6. Comitato tecnico scientifico <i>Coerenza delle figure professionali proposte e loro esperienza nell'ambito d'intervento.</i></p>	10	<p>Inesistenti 0 Generiche 1 - 3 Significative 4-9 Ottime 10</p>
<p>7. Monitoraggio <i>Descrizione delle metodologie e degli strumenti adottati per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi.</i></p>	10	<p>Inesistente 0 Generica 1-3 Significativa 4 -9 Ottima 10</p>
<p>8. Diffusione <i>Descrizione delle modalità e degli strumenti di diffusione.</i></p>	10	<p>Inesistente 0 Generica 1-3 Significativa 4 -9 Ottima 10</p>
<p>9. Piano Finanziario <i>Coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati.</i></p>	10	<p>Non coerente 0 Coerente con imprecisioni non sostanziali 1 - 9 Coerente 10</p>

3.3 Tempi, esiti e comunicazione delle istruttorie

I progetti presentati saranno valutati dall'apposito nucleo di valutazione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, salvo diverse indicazioni stabilite nel decreto di nomina del nucleo stesso. Le risultanze dell'istruttoria dei progetti presentati saranno approvate con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Le risultanze saranno consultabili anche sul sito Internet dell'Amministrazione Regionale (www.regione.veneto.it).

Il decreto di notifica delle risultanze istruttorie sarà notificato con raccomandata A.R. a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti a valere sul presente avviso. Pertanto vale come mezzo ufficiale di notifica dei risultati, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

3.4 Termine per l'avvio delle operazioni

I progetti dovranno essere **avviati entro 40 giorni** dalla notifica del decreto di approvazione delle risultanze istruttorie, salvo eventuale diversa indicazione stabilita con atto del Dirigente della Direzione Regionale Lavoro.

3.5 Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

3.6 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il dott. Pier Angelo Turri – Dirigente Regionale della Direzione Lavoro.

3.7 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.